Linee guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)

BOZZA

Data: 03/12/2016

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Visto
Ing. Amedeo Gargiulo

INDICE

1 PREMESSA 4
2 OGGETTO DELLE LINEE GUIDA 4
3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 6
4 REQUISITI PER LA QUALIFICA DEL VIS 9
4.1 CONDIZIONI GENERALI DI QUALIFICA DEI VIS 9
4.2 REQUISITI AMMINISTRATIVI, ASSICURATIVI E FINANZIARI 9
4.3 REQUISITI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, INTEGRITÀ 10
4.4 REQUISITI ORGANIZZATIVI 11
4.5 REQUISITI GESTIONALI 12
4.6 REQUISITI DEL PERSONALE 13
4.7 REQUISITI DEI LABORATORI 14
4.8 STRUTTURE ED ATTREZZATURE DEL VIS 14
4.9 SUB FORNITORI 15
4.10 REQUISITI DI ONORABILITÀ 15
5 MODALITÀ OPERATIVE 16
5.1 METODI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE 16
5.2 MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI AD ISPEZIONE 16
5.3 REGISTRAZIONI 17
5.4 RAPPORTI DI VALUTAZIONE 17
6 PROCESSO DI QUALIFICA 18
6.1 GENERALITA' 18
6.2 DOMANDA DI QUALIFICA E DI RINNOVO DELLA QUALIFICA 19
6.3 DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA QUALIFICA 21
6.4 RIDUZIONE PROCEDURALE DELL'OGGETTO DELLA QUALIFICA 21
6.5 CONCESSIONE DELLA QUALIFICA 21
6.6 SORVEGLIANZA DELL'AGENZIA SULL'ATTIVITA' DEL VIS 22
6.7 PROVVEDIMENTI DI RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA 23
6.8 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA QUALIFICA 25
6.9 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI QUALIFICA 25
6.10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 25
6.11 TARIFFARIO 25
7 COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA 26
ALLEGATO A 27

BOZZA

A.1 ELENCO DEI SOTTOSISTEMI PER I QUALI RICHIEDERE LA QUALIFICA 27
A.2 ELENCO DEI SETTORI 27
ALLEGATO B 28
DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI VIS 28
(FAC – SIMILE n. 1) 31
(FAC-SIMILE n. 2) 34
(FAC-SIMILE n. 3) 36
(FAC – SIMILE n. 4) 37
(FAC – SIMILE n. 5) 39

BOZZA

1 PREMESSA

Le presenti Linee Guida stabiliscono i requisiti e le condizioni necessarie al riconoscimento da parte dell'Agenzia dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS) così come definiti all'articolo 43 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

L'Agenzia qualifica i Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS) accertando che possiedano e mantengano nel tempo i requisiti organizzativi, procedurali, tecnici, professionali, nonché i requisiti di onorabilità, imparzialità ed indipendenza specificati nelle presenti Linee Guida.

L'Agenzia valuta, che il VIS disponga delle competenze richieste in termini di organizzazione, procedure di lavoro, risorse umane nonché le competenze tecniche necessarie per lo svolgimento delle proprie attività secondo le prescrizioni delle presenti Linee Guida e di ogni altra pertinente norma e legislazione applicabile di cui al capitolo 2.

È responsabilità del VIS assicurare e mantenere la piena e sistematica conformità alle prescrizioni di cui sopra, in ogni momento e per ogni aspetto della propria attività.

2 OGGETTO DELLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida, in attuazione e specificazione della normativa elencata al comma 3 e delle eventuali altre disposizioni riguardanti l'attività dei VIS, stabiliscono le condizioni i requisiti e le procedure per la concessione, la sorveglianza, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione, la rinuncia e la revoca della qualifica dei VIS, nonché i requisiti e l'attività di qualifica degli stessi.

Le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida si applicano a tutte le attività di valutazione svolte dai VIS sotto la qualifica dell'Agenzia, sia all'interno sia all'esterno del territorio nazionale, ma operanti limitatamente ai prodotti/applicazioni da integrare nella rete ferroviaria italiana.

Le presenti Linee guida fanno riferimento per quanto applicabile, a:

Statuto dell'Agenzia (DPR 34/2009);

Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 – Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e s.m.i.;

Decreto Legislativo 08 ottobre 2010, n. 191 – Attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (aggiornato da D.Lgs. 21/2013); e s.m.i.;

Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 giugno 2015 "Recepimento della direttiva 2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 2014, che modifica l'allegato I della direttiva 2004/49/CE, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti";

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2016 Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione.

D M del 22 luglio 2011 – Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario in recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.;

DM 21/12/2012 di attuazione dell'art.3, comma 1 del decreto legislativo 24/03/2011 n°43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei Soggetti responsabili della Manutenzione dei carri ferroviari abilitati al trasporto merci

BOZZA

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario e s.m.i.;

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 alla sicurezza delle ferrovie comunitarie es.m.i.;

Decisione della Commissione 2007/756/CE del 9 novembre 2007 che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e s.m.i.;

Decisione della Commissione 2010/713/UE concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e s.m.i.

Decisione di esecuzione della Commissione 2011/665/UE del 4 ottobre 2011 relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati;

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione del 17 novembre 2015 che modifica la decisione 2009/965/CE per quanto riguarda un elenco di parametri aggiornato da applicare per classificare le norme nazionali;

Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione Europea del 1° marzo 2011 relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario;

Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011 relativo ad un sistema di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;

Raccomandazione della Commissione 2014/897/UE del 5 dicembre 2014 sugli aspetti relativi alla messa in servizio ed all'uso di sottosistemi strutturali e veicoli a norma delle Direttive 2008/57/CE e 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreto dell'Agenzia n. 4/2012 del 9 Agosto 2012 – Emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria";

Decreto dell'Agenzia n. 2/2015 del 20 Maggio 2015 – Aggiornamento normativo, standard tecnico sottosistema materiale rotabile. Norme tecniche nazionali in materia di progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari;

Decreto dell'Agenzia n. 1/2016 del 13/12/2016 "Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo. Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli"

Nota prot. n. ANSF 005157/2015 del 29/06/2015 – Emanazione linee guida inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015;

Nota prot. n. ANSF 00113/2013 del 04/01/2013 – Norme tecniche nazionali di riferimento per la verifica di conformità dei sottosistemi costituenti il veicolo ferroviario;

Nota ANSF 009372/2013 del 23/12/2013 – Raccomandazione in materia di sicurezza al Gestore dell'Infrastruttura RFI S.p.A. inerente alla conformità ai principi del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria;

Nota ANSF 001076/2014 del 14/02/2014 – Procedura di verifica dei sottosistemi strutturali di terra. Fase di "prove finali";

Nota ANSF 004457/2014 del 27/06/2014 – Raccomandazione in materia di sicurezza al Gestore dell'Infrastruttura RFI S.p.A. inerente ai procedimenti di autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali Infrastruttura, Energia,

Controllo-comando e Segnalamento a terra e di applicazioni generiche/prime specifiche e prodotti generici o componenti per il segnalamento ferroviario.

Nota MIT Prot n° 0003416 del 22/06/2016 Istituzione di un gruppo di lavoro per l'attività di riconoscimento e vigilanza degli organismi di certificazione ed ispezione in ambito ferroviario

Linee guida ANSF per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti del 06/08/2013 e s.m.i.

Linee Guida ANSF per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)" di ANSF Rev. 01 del 16/10/2015 e s.m.i.;

Linee Guida ANSF per il riconoscimento degli Organismi di Valutazione del procedimento di valutazione dei rischi secondo il nuovo Regolamento (UE) n°402/2013 rev A del 02/07/2015 e s.m.i..

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi";

UNI CEI ENV 13005 " Guida all'espressione dell'incertezza di misura";

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura";

UNI CEI EN ISO/IEC 19011:2012 "Linea Guida per gli audit di sistemi di gestione

3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Per le esigenze delle presenti Linee Guida valgono le seguenti definizioni:

Autorizzazione: Permesso formale per utilizzare un prodotto/applicazione nei limiti e condizioni di impiego dell'applicazione specificata.

Accettazione reciproca: Condizione raggiunta da un prodotto che è stato accettato da un'autorità secondo le norme europee in vigore e che è accettabile da parte delle altre autorità senza richiedere una ulteriore valutazione.

Accettazione di Sicurezza: il riconoscimento delle modifiche effettuato dal proponente sulla base del rapporto di valutazione trasmesso dall'organismo di valutazione;

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF o Agenzia): l'organismo nazionale cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE;

Capo prova: persona fisica responsabile della conduzione delle prove in linea;

Disposizioni di esercizio: Disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale;

Documento nazionale di riferimento: documento nazionale di riferimento dell'Italia di cui all'articolo 3 della Decisione 2011/155/UE

Esperto tecnico: Persona che fornisce competenze ed esperienza specifica al Gruppo di Verfifica

European Accreditation: (EA) Ente no profit che ha l'obiettivo di coordinare e guidare l'infrastruttura europea di accreditamento per consentire i risultati dei servizi di valutazione della conformità in uno Stato membro per essere mutualmente accettati in un altro Paese senza ulteriore esame, per il beneficio della comunità europea e l'economia globale.

Gestore dell'infrastruttura (GI): qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di un'infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del Gestore di un'infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;

BOZZA

ILAC: organizzazione internazionale per gli organismi di accreditamento che operano in conformità con ISO / IEC 17011 e coinvolti nel l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità tra cui laboratori di taratura (con ISO / IEC 17025), laboratori di prova (con ISO / IEC 17025) e gli organismi di controllo (ISO / IEC 17020).

Impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra Impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione; sono incluse anche le imprese che svolgono esclusivamente servizi di manovra, ai sensi del regolamento (CE) 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007. Nel caso di prove, per Impresa ferroviaria si intende l'operatore che mette a disposizione il servizio di condotta, ivi compreso il Gestore dell'infrastruttura;

Indipendenza (delle persone): Assenza di coinvolgimento nella stessa area intellettuale, commerciale e/o gestionale.

Integrazione in condizioni di sicurezza (ovvero *integrazione sicura*): gli interventi necessari per garantire che l'integrazione di un elemento (ad esempio, un tipo di veicolo, un progetto di rete, un sottosistema, una parte, un componente, un costituente, un software, una procedura, un'organizzazione nuovi) in un sistema più grande non crei un rischio inaccettabile per il sistema che ne risulta;

Ispettore: esperto che constata la presenza e la congruità di metodi, procedure e registrazioni previste da processi e attività considerate fondamentali, irrinunciabili e cogenti.

Manutenzione: Combinazione di tutte le azioni tecniche ed organizzative, comprese le operazioni di sorveglianza, destinate a mantenere oppure a riportare un prodotto/applicazione nella condizione che le consente di svolgere le funzioni ad esso/a richieste.

Messa in servizio: atto conclusivo di un processo attraverso il quale le Imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura mettono nello stato di funzionamento un sottosistema strutturale o un veicolo per i quali sono state rilasciate tutte le certificazioni e autorizzazioni nonché tutti i permessi necessari ai sensi delle vigenti normative;

Metodi comuni di sicurezza (CSM): I metodi che devono essere elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti in materia di sicurezza;

Norme di esercizio: sottoinsieme delle norme di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 162/07, contenenti le regole finalizzate a garantire l'esercizio ferroviario nel rispetto requisiti di sicurezza di prestabiliti requisiti di sicurezza;

Norme nazionali notificate: norme nazionali vigenti che sono state notificate alla Commissione europea a norma dell'articolo 12 del D.Lgs. 10 agosto 2007, n.162, o dell'articolo 16 del D.Lgs. 191/2010;

Obiettivi comuni di sicurezza (CST): I livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio;

Organismi Notificati (Notified Body/NoBo): Gli organismi incaricati di valutare la conformità o l'idoneità' all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istituire la procedura di valutazione CE dei sottosistemi, quali definiti nella direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni;

Rapporto di Valutazione della Sicurezza: Documentazione completa delle varie prove tecniche per dimostrare la sicurezza della progettazione di un sistema, sottosistema o parte di esso.

Registro di immatricolazione nazionale: registro di immatricolazione nazionale definito ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 191/2010;

Rete ferroviaria nazionale: parte nazionale della rete del sistema ferroviario dell'Unione europea di cui all'art. 1 del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191 e s.m.i., articolata in:

- sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (TEN) di cui all'allegato I, sezione 1.1 «Rete» del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191;

- sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (TEN), di cui all'allegato I, sezione 2.1 «Rete» del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191;
- altre parti della rete del sistema ferroviario dell'Unione europea a seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione, come indicato all'allegato I, sezione 4, del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191;

ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191 e fatto salvo, per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, di quanto previsto all'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162;

-

Rilievi: Riscontri ottenuti dall'Agenzia nel corso delle verifiche ispettive condotte sul VIS e formalizzati nei relativi rapporti di verifica.

Settori: Quelli elencati e descritti ai punti 3 e 4 dell'allegato A delle presenti Linee guida

Sistema ferroviario: L'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nella direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni nonché la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso;

Soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 191/2010;

Sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato nell'allegato II della direttiva 2008/57/CE;

Verifiche Ispettive (VI): Verifiche effettuate dall'Agenzia (iniziale, supplementare, di sorveglianza programmata o straordinaria, estensione, rinnovo) che caratterizzano il processo di concessione e mantenimento della qualifica.

Verifiche Ispettive in Accompagnamento (VA): Verifiche condotte dagli Ispettori dei VIS sulle entità sottoposte a ispezione alla presenza di ispettori (ed eventuali esperti) dell'Agenzia.

Per le esigenze delle presenti Linee Guida valgono le seguenti Abbreviazioni:

GdL: Gruppo di Lavoro

GdV: Gruppo di Verifica

MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MR: Materiale Rotabile

OR: Organismo Richiedente la qualifica di VIS

STI: Specifiche Tecniche di Interoperabilità

BOZZA

4 REQUISITI PER LA QUALIFICA DEL VIS

Il presente capitolo contiene le prescrizioni riguardanti i requisiti inerenti l'organizzazione, l'indipendenza, la gestione, il personale, i mezzi le attrezzature, nonché l'onorabilità, a cui i VIS sono tenuti a conformarsi in accordo ai riferimenti normativi applicabili.

4.1 CONDIZIONI GENERALI DI QUALIFICA DEI VIS

Affinché un organismo richiedente sia qualificabile come VIS esso deve:

a) Risultare conforme ai requisiti definiti nelle presenti Linee Guida e mantenere costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Agenzia.

b) Dimostrare di operare secondo i criteri previsti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 17065-e conseguire il relativo accreditamento, entro 12 mesi dal rilascio della qualifica di VIS da parte dell'Agenzia.

c) Disporre di personale tecnico che abbia partecipato alla redazione di almeno un rapporto di valutazione o di un documento equivalente per ogni sottosistema ferroviario e/o settore per il quale l'organismo chiede la qualifica.

d) Disporre di personale in grado di svolgere audit per la verifica della conformità dei sistemi di qualità operanti secondo la UNI CEI EN ISO/17065**.** Tale personale deve essere qualificato per poter operare conformemente all'art. 9 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

e) Disporre di una struttura tecnica organizzativa in grado di-valutare e, quando necessario, coordinare, sotto tutti i profili, le attività di test richieste per lo sviluppo del processo di valutazione, ivi comprese le prove in linea.

f) Per le prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili, il VIS deve avere la disponibilità di personale abilitato ad operare in sicurezza nei cantieri di lavoro.

4.2 REQUISITI AMMINISTRATIVI, ASSICURATIVI E FINANZIARI

4.2.1 Lo Statuto, o altro documento equivalente del VIS deve prevedere espressamente, come oggetto delle attività del VIS stesso, le attività di valutazione nei Sottosistemi ferroviari e/o Settori di per cui il VIS richiede la qualifica.

4.2.2 Il VIS deve disporre di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività inerente la valutazione della conformità e/o idoneità all'impiego di un prodotto/applicazione ferroviaria ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili, e/o di istruire la procedura per l'omologazione su richiesta di un utente finale o di un costruttore.

4.2.3 Il VIS deve disporre della copertura assicurativa per danni a terzi causati dal personale impiegato, a qualsiasi titolo utilizzato, nell'espletamento dell'attività inerente la valutazione

4.2.4 Il massimale di ciascuna delle suddette polizze non dovrà essere inferiore a dieci milioni di euro.

4.2.5 Tutte le persone coinvolte nelle attività di cui sopra deve essere in possesso di opportuna copertura assicurativa contro gli infortuni.

4.2.6 Il VIS deve dimostrare, tramite presentazione di apposita documentazione contabile (bilancio o documento equivalente, con note integrative e relazione sulla gestione) di disporre delle (o di essere, comunque, in grado di reperire) risorse finanziarie richieste per lo svolgimento delle attività di valutazione, almeno per il successivo periodo di qualifica. Le eventuali fonti di finanziamento non derivanti dall'attività di valutazione devono essere evidenziate e non devono compromettere l'indipendenza e l'imparzialità del VIS e dei suoi collaboratori.

4.2.7 Ove non direttamente deducibile dai dati di bilancio, tale informazione deve essere fornita tramite apposita documentazione. L'Agenzia si riserva la facoltà di esaminare i verbali di Assemblea dei Soci nonché lo Statuto del VIS.

4.2.8 Oltre a quanto precede, il VIS deve trasmettere annualmente all'Agenzia, i seguenti dati relativi alle attività svolte sotto qualifica (suddivisi per sottosistemi di qualifica):

- fatturato dell'anno per attività di valutazione/numero di rapporti relativi emessi nell'anno;
- fatturato come sopra/numero di addetti alle attività di valutazione (interni e esterni);
- costi annui di formazione del personale (dipendente e collaboratore)/fatturato come sopra;
- giorni-uomo utilizzati nell'anno.

Gli elementi ed i dati relativi al calcolo dei parametri di cui sopra devono essere mantenuti a disposizione dell'Agenzia.

4.3 REQUISITI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, INTEGRITÀ

4.3.1 Il VIS si deve evitare situazioni che comportino conflitti di interesse con le attività di valutazione. In particolare il VIS non deve effettuare valutazioni in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività di valutazione.

4.3.2 Il VIS deve operare con la massima integrità professionale. In particolare, nell'assunzione di incarichi, il VIS deve analizzare attentamente la propria capacità di svolgere l'incarico e la congruenza del medesimo con lo scopo di qualifica, nonché valutare la propria rispondenza alle condizioni generali di qualifica richieste dall'Agenzia.

4.3.3 Al fine di dare evidenza della propria imparzialità il VIS deve dimostrare di non essere collegato ad una parte direttamente coinvolta in attività di: progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti ispezionati o di oggetti simili a questi concorrenziali in conformità a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di tipo A;

4.3.4 Un Organismo non può essere qualificato VIS, ove un'altra parte della sua stessa organizzazione sia direttamente coinvolta in attività/situazioni di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti di valutazione o similari e a questi concorrenziali, laddove suddetta altra parte non disponga di identità giuridica distinta da quella del VIS, fermi restando comunque i criteri di separazione di cui sopra.

4.3.5 Il VIS deve definire e documentare un'adeguata politica societaria per assicurare il conseguimento ed il mantenimento dello stato di VIS ai sensi di quanto precede.

4.3.6 Il VIS deve garantire che non si verifichino situazioni di potenziale dipendenza dalle parti "interessate", che possano compromettere l'imparzialità del VIS. Il VIS analizza e previene tali situazioni, con particolare riferimento alla struttura operativa del VIS (legale rappresentante, direzione, responsabile tecnico, coordinatore di sottosistema personale dipendente).

4.3.7 In particolare il VIS deve:

- Eseguire le operazioni di valutazione con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica cautelandosi da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone e/o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche.
- Garantire l'indipendenza del personale preposto al controllo, e che la retribuzione dei valutatori non sia in funzione del numero di controlli svolti né dei risultati di questi.
- Garantire che il personale utilizzato sia soggetto al vincolo del segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti) nel quadro delle presenti Linee Guida.
- Garantire che tutti gli Ispettori utilizzati adottino un comportamento ispirato alla correttezza ed all'etica professionale.

4.3.8 I valutatori (siano essi dipendenti del VIS o collaboratori esterni) non possono aver svolto, per i due anni precedenti alla presa in carico della funzione di valutazione, e non possono svolgere per i due anni successivi al termine della stessa, attività in termini di progettazione, realizzazione, commercializzazione, esercizio, manutenzione, ecc. sui prodotti oggetto di valutazione. Tale circostanza viene auto dichiarata, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del valutatore, nelle forme di cui all'art 47 del DPR 445:2000 dichiarazione.

4.3.9 Con successive determinazioni l'Agenzia può regolare specifiche parti di attività.

4.3.10 Il VIS deve accertare periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti e ne è responsabile, nei confronti dell'Agenzia.

4.4 REQUISITI ORGANIZZATIVI

4.4.1 Il VIS deve predisporre e tenere aggiornato un documento, organizzativo dei soci, dei dipendenti e collaboratori direttamente impegnati nello svolgimento delle attività professionali e tecniche, in cui siano identificati il potere decisionale, le responsabilità, i compiti e le mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attività di valutazione, nonché degli eventuali esperti.

4.4.2 In particolare i requisiti costitutivi della competenza del personale che sono alla base della definizione dei relativi profili o mansionari, comprendono:

- grado di istruzione scolastica;
- conoscenze applicative derivanti dalla formazione e addestramento nella mansione e dall'esperienza lavorativa in genere;
- etica comportamentale (onestà professionale, autorevolezza, indipendenza ed imparzialità).

4.4.3 Il VIS deve disporre di un Responsabile Tecnico e di personale incaricato delle valutazioni, in possesso delle competenze ed esperienze specificate al § 4.6, per garantire il corretto svolgimento delle attività di valutazione e la conformità dei rapporti di valutazione alle condizioni e requisiti applicabili.

4.4.4 In assenza del Responsabile Tecnico il VIS deve sospendere l'emissione di rapporti di valutazione sotto qualifica fatta salva la possibilità di nominare dei sostituti in grado di svolgere le sue funzioni, che sia in possesso di pari caratteristiche in termini di qualificazione, competenza ed esperienza del Responsabile Tecnico.

4.4.5 Il VIS deve disporre stabilmente di personale in numero adeguato, sufficiente e con specializzazione idonea all'espletamento delle relative mansioni. In relazione a specifiche attività o progetti il VIS può ricorrere a consulenti esterni.

4.4.6 Il VIS deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti in relazione ai requisiti delle verifiche da svolgere.

4.4.7 Il VIS deve esercitare un'efficace supervisione delle attività effettuate dal personale, attraverso il riesame dei rapporti di valutazione in modo da garantire la conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure di riferimento del VIS.

BOZZA

4.5 REQUISITI GESTIONALI

4.5.1 Il VIS deve definire e documentare la politica , gli obiettivi e l'impegno a garantire la qualità del servizio erogato, con esplicito riferimento alle finalità delle attività di valutazione.

4.5.2 Il VIS deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti in relazione ai requisiti delle verifiche da svolgere.

4.5.3 Il VIS deve esercitare un'efficace supervisione delle attività effettuate dal personale, attraverso il riesame dei rapporti di valutazione in modo da garantire la conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure di riferimento del VIS.

4.5.4 Il VIS deve predisporre un Manuale del sistema di gestione che deve contenere le informazioni minime richieste dalla/e norma/e di riferimento per l'Accreditamento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 17065).

4.5.5 Il sistema di gestione del VIS deve prevedere almeno i seguenti aspetti:

- mantenimento dell'imparzialità ed indipendenza;
- pianificazione e modalità operative di esecuzione delle verifiche (analisi di fattibilità, pianificazione e gestione delle risorse, analisi della documentazione applicabile, ecc..);
- modalità di raccolta dei risultati delle valutazioni con stesura e approvazione dei rapporti di valutazione e l'emissione degli eventuali certificati;
- ruoli e responsabilità delle diverse figure coinvolte nella valutazione;
- descrizione delle conoscenze e delle competenze dei valutatori e delle tipologie di attività per le quali ne è previsto l'impiego; ciò al fine di dare evidenza della totale adeguatezza allo scopo della qualifica;
- gestione delle attività date in subappalto;
- qualifica e gestione dei eventuali laboratori di prova (ove applicabile);
- gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti o di altre parti interessate, con la predisposizione e l'applicazione di specifiche procedure per la gestione degli stessi.

4.5.6 Il VIS deve definire una chiara ed univoca politica di retribuzione dei collaboratori esterni; i cui rapporti contrattuali devono essere formalizzati e le prestazioni rese dalle risorse esterne devono essere documentate anche con regolari documenti fiscali.

4.5.7 Il VIS deve assicurare la corretta distribuzione di tutta la documentazione necessaria al personale, sia interno, sia esterno.

4.5.8 Le modalità di gestione della documentazione devono garantire sempre la rintracciabilità di tutti i dati e documenti relativi alle verifiche valutazioni effettuate, fino alla scadenza della garanzia richiesta dal Committente, o stabilita per legge e/o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.

4.5.9 Il VIS deve predisporre e attuare un programma di verifiche ispettive interne documentato; esso deve comprendere anche il monitoraggio dei processi di valutazione, sia documentale sia attraverso verifiche in accompagnamento in campo. Il personale addetto alle verifiche ispettive interne (dipendente o collaboratore) deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza delle modalità di conduzione degli audit, delle presenti Linee Guida e delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

4.5.10 La direzione del VIS deve effettuare un riesame del proprio sistema di gestione che contenga come minimo :

- problematiche emerse nel precedente riesame;
- riesame dell'analisi dei rischi di imparzialità
- scostamenti tra obiettivi e consuntivi;
- rapporti sulle verifiche svolte dall'Agenzia e azioni conseguenti;
- risultati delle verifiche ispettive interne svolte dopo l'ultimo riesame;

- azioni correttive e loro gestione
- risultati delle attività di monitoraggio sul personale;
- eventuali reclami ricevuti e analisi delle cause;
- eventuali ricorsi e loro gestione
- eventuali necessità di modifiche al sistema di gestione e relativa pianificazione e modalità di attuazione;
- azioni preventive, futuri piani e stime per nuove attività, inserimento di nuove risorse;
- addestramento del nuovo personale e aggiornamento del personale esistente;
- analisi dell'adeguatezza delle risorse.
- Il VIS deve conservare evidenza del riesame effettuato.

4.5.11 Il VIS deve predisporre formalmente e attuare un programma annuale (completo in termini di responsabilità, attività, tempi, risorse, ecc.) per il miglioramento della qualità del servizio reso.

4.5.12 Il VIS deve scegliere indicatori significativi per esprimere obiettivi e consuntivi; tali indicatori devono essere quantificati, controllati e aggiornati periodicamente.

4.5.13 Il programma di miglioramento della qualità, deve tradursi in una adeguata evoluzione della documentazione (es. manuale, procedure, istruzioni, moduli, contratti, ecc.) allo scopo di rendere evidente il miglioramento dell'efficienza lavorativa; ciò al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi o, almeno, la riduzione degli scostamenti da questi.

4.5.14 Il VIS, in occasione delle verifiche ispettive, deve mettere a disposizione dell'Agenzia il programma annuale di miglioramento, la documentazione degli scostamenti dagli obiettivi e le azioni correttive e preventive.

4.6 REQUISITI DEL PERSONALE

4.6.1 Il Responsabile Tecnico del VIS deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:

- Laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico, pertinente con l'attività da svolgere;
- esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario di almeno 4 anni se in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di 5 anni se in possesso di laurea
- conoscenza dimostrabile delle norme nazionali ed internazionali che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi del sistema ferroviario per i quali il VIS richiede la qualifica;
- conoscenze adeguate relative alla normativa di riferimento per i sottosistemi e/o settori ove le attività di valutazione vengono svolte (norme generiche di progettazione e costruzione, norme settoriali di prodotto, norme di processo, metodi di prova e misura, ecc..) e delle tecnologie afferenti alle parti di attività nelle quali si svolge la valutazione.

4.6.2 Il Responsabile Tecnico deve operare in via esclusiva alle attività del VIS, ed essere stabilmente integrato nella organizzazione. Egli non deve essere in alcun modo coinvolto, in termini tecnici, amministrativi o finanziari, in attività connesse alla progettazione, produzione, commercializzazione, ecc.., degli oggetti di valutazione e anche di oggetti similari a questi concorrenziali. Il presente requisito si applica all'eventuale sostituto del Responsabile tecnico.

4.6.3 Il Coordinatore di un settore o sottosistema, nel caso che il VIS lo ritenga necessario per operare su più settori e/o sottosistemi, deve possedere per il settore e/o il sottosistema di competenza, gli stessi requisiti del Responsabile Tecnico.

4.6.4 Il personale incaricato delle valutazioni deve possedere:

- buona formazione tecnica e professionale;
- conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli;
- competenza necessaria per redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti;
- esperienza, dimostrabile e/o attestata di conoscenza delle norme nazionali ed internazionali che

definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi e/o settori del sistema ferroviario ad alta velocità e convenzionale per lo specifico sottosistema e/o settore oggetto delle valutazioni:

a) non inferiore a tre anni per il personale in possesso di una laurea magistrale tecnico-scientifica pertinente;

b) non inferiore a quattro anni per il personale in possesso di una laurea tecnico-scientifica pertinente;

c) non inferiore a cinque anni per il personale in possesso di diploma tecnico;

- Esperienza comprovata di partecipazione ad almeno due progetti portati a termine nel campo di applicazione tecnico rilevante in cui la persona intende lavorare come valutatore;
- Esperienza, dimostrabile ed attestata (attraverso una autodichiarazione ai sensi degli artt. 47 DPR 445/2000), non inferiore a 5 anni nel settore della validazione e/o valutazione del software in sicurezza, nel caso specifico di oggetti software di tipo safety-related sui quali deve operare il VIS.

4.6.5 Il personale del VIS di cui ai punti precedenti deve dimostrare di possedere un grado di conoscenza della lingua italiana adeguato al livello delle attività che detto personale è chiamato a svolgere.

4.6.6 Il VIS è tenuto ad assicurare la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale, e a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti.

4.6.7 Il VIS deve assicurare che tutto il personale abbia adeguati titoli ed operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione.

4.6.8 I valutatori (Ispettori ed Esperti Tecnici) di settore e/o sottosistema devono essere qualificati dal VIS in base alle esperienze acquisite in attività lavorative inerenti le specifiche materie (discipline o tecnologie), afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto della valutazione, la cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni.

4.6.9 Il VIS deve comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni variazione relativa al personale esterno (ispettori, esperti tecnici), utilizzato in attività inerenti la valutazione e non inserito nell'elenco degli esperti tecnici di cui l'organismo ha comunicato di avvalersi.

4.6.10 Eventuali prescrizioni specifiche relative agli aspetti di qualifica del personale dei VIS, possono essere definite da successive determinazioni adottate dall'Agenzia.

4.7 REQUISITI DEI LABORATORI

4.7.1 I Laboratori utilizzati nell'ambito delle attività di valutazione devono essere in possesso di accreditamento riconosciuto a livello EA (European Cooperation for Accreditation) e/o ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove e controlli richiesti.

4.7.2 Il VIS, ove applicabile, deve utilizzare laboratori accreditati conformemente al precedente punto 4.7.1. Il VIS, nel caso di ricorso a laboratori non accreditati per documentate esigenze, deve provvedere alla relativa qualificazione sulla base dei requisiti e criteri della sopracitata norma.

4.7.3 I laboratori qualificati dagli Organismi Notificati sono ritenuti idonei per svolgere le prove specifiche ed i controlli inerenti esclusivamente l'attività per la quale gli stessi sono stati qualificati.

4.7.4 I laboratori devono disporre di adeguata copertura assicurativa per le attività espletate.

4.7.5 Le registrazioni delle attività di qualifica dei laboratori devono essere conservate e rese disponibili all'Agenzia, che si riserva di estendere le proprie attività di verifica agli stessi.

4.7.6 Il VIS deve comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni variazione relativa ai laboratori di cui l'organismo ha comunicato di avvalersi.

4.8 STRUTTURE ED ATTREZZATURE DEL VIS

4.8.1 Il VIS, nell'utilizzare attrezzature, apparecchiature e dispositivi di prova e misura per i servizi di valutazione, deve dimostrare e garantire la loro adeguatezza ai requisiti metrologici applicabili (in termini di accuratezza, tarature,

BOZZA

riferibilità, conferma metrologica in genere), in conformità alla Norma ISO/IEC 17025 e alla UNI CEI ENV 13005, anche qualora dette apparecchiature non siano di sua proprietà..

4.8.2 Il VIS che utilizzi software per le attività operative di valutazione (programmi di calcolo, sistemi di acquisizione dati, ecc..) deve utilizzare SW riconosciuti come adatti all'uso previsto e deve provvedere alla relativa valutazione, allo scopo di confermarne l'adeguatezza agli usi specifici.

4.8.3 Tutte le attrezzature/tool di software utilizzate per la valutazione di un software di un prodotto/applicazione di tipo safety-related devono essere certificate da ente terzo di settore (organismo di certificazione) o comunque qualificate da organismi di misura iscritti presso l'EA o l'ILAC.

4.9 SUB FORNITORI

4.9.1 Il VIS, in presenza di imprevisti o anomali sovraccarichi di lavoro e solo per una parte minoritaria del contratto stipulato col cliente, può affidare parte dell'attività di valutazione riguardante i sottosistemi oggetto della qualifica a soggetto esterno già riconosciuto come VIS dall'Agenzia per i medesimi sottosistemi per i quali è qualificato il VIS affidatario.

4.9.2 In tal caso il VIS informa l'Agenzia delle parti affidate in sub-fornitura ed il nominativo del VIS o dei VIS prescelti.

4.9.3 L'obbligo di informazione all'Agenzia di cui al punto 4.6.9 si applica anche al personale del VIS scelto dal VIS affidatario per l'effettuazione delle attività.

4.10 REQUISITI DI ONORABILITÀ

4.10.1 L'organismo che detiene la qualifica di VIS o richiede la concessione, l'estensione, il rinnovo della qualifica di VIS deve essere in possesso di requisiti di onorabilità. Costituiscono requisiti di onorabilità:

a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;

d) non essere sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali*;*

e) non sussista alcuno dei divieti, decadenze o sospensioni previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti;

4.10.2 I requisiti di cui al punto precedente devono essere posseduti:

- dai titolari delle imprese individuali;

- da tutti i soci delle Società di persone;

- dai soci accomandatari, quando trattasi di Società in accomandita semplice;

- per le Società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le Società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che

nei consorzi e nelle Società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto dei quali le Società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o Società consorziate;

dal responsabile tecnico e dal direttore tecnico, ove presente.

4.10.3 Il possesso dei requisiti di onorabilità deve essere attestato mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello riportato in Allegato B).

5 MODALITÀ OPERATIVE

Il presente capitolo contiene le prescrizioni riguardanti i requisiti inerenti alle modalità operative a cui i VIS sono tenuti a conformarsi in accordo ai riferimenti normativi applicabili

5.1 METODI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

5.1.1 Il VIS deve disporre di uno o più documenti descriventi le complete attività di Valutazione riferite al sottosistema o al settore di qualifica su cui il VIS opera.

5.1.2 Il VIS deve predisporre, un numero adeguato di ispezioni/controlli quando la valutazione riguarda attività che si prolungano nel tempo e/o che richiedono il coordinamento di più specialisti (come nel caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, delle ispezioni per le verifiche di progetto).

5.1.3 Il VIS, ove applicabile, deve operare con liste di controllo o documenti equivalenti (es. modulistica o guide tecniche dedotte dalla normativa applicabile) predisposte messe a punto per la specifica attività soggetta a valutazione.

5.1.4 I valutatori (personale dipendente del VIS o collaboratori esterni) devono assicurare la conoscenza delle procedure/specifiche di riferimento per la conduzione delle verifiche, ivi comprese le norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica,) applicabili agli oggetti della attività.

5.1.5 Nei casi di affidamento di incarico a soggetti esterni, l'incarico deve essere espletato da ispettori qualificati, personalmente responsabili e, quando possibile, nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta al committente e comunque comunicati prima dell'inizio dei lavori.

5.1.6 Il VIS dovrà predisporre e aggiornare specifiche banche dati per la gestione degli indicatori e dei parametri statistici più significativi per la gestione efficace dei rapporti con la committenza ed altri soggetti interessati.

5.1.7 Il VIS deve identificare chiaramente, a livello contrattuale, l'oggetto e gli obiettivi delle verifiche e le specifiche rispetto alle quali accertare la conformità. Il documento contrattuale deve contenere o richiamare anche le clausole relative all'uso del marchio, l'impegno ad applicare condizioni non discriminatorie e le modalità di accesso alle informazioni (es.: sito internet) per eventuali documenti facenti parte sostanziale del contratto (es.: codice etico, regolamento generale di ispezione/certificazione, ecc.).

5.1.8 Le condizioni di sicurezza, relative all'attività di valutazione, ove applicabili, devono essere conformi alla normativa di sicurezza in vigore con particolare attenzione ad attività svolte nelle linee ferroviarie, in cantiere e/o in luoghi pericolosi.

5.2 MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI AD ISPEZIONE

5.2.1 Il VIS deve assicurare che i campioni e gli oggetti da valutare siano individuati in modo univoco così da evitare in qualsiasi momento confusione nei riguardi della loro identità.

5.2.2 Il VIS deve possedere adeguate procedure documentate e mezzi appropriati per evitare deterioramenti o danni agli oggetti in valutazione fino a quando essi si trovino sotto la propria responsabilità.

5.2.3 Per attività ispettive basate anche o interamente sull'esame di documenti (disegni, relazioni di calcolo….), detti elaborati, facenti parte dello o costituenti essi stessi l'oggetto di ispezione (verifiche progetti a fini di validazione), devono essere identificati, gestiti e conservati come prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

5.3 REGISTRAZIONI

5.3.1 Le registrazioni relative alle attività di valutazione svolte dal VIS, devono essere conservate in condizioni di sicurezza, per un periodo stabilito dal VIS stesso, eventualmente concordato con la committenza, che non sia inferiore al termine ultimo della garanzia richiesta dal committente, stabilita per legge o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.

5.4 RAPPORTI DI VALUTAZIONE

5.4.1 I rapporti di valutazione emessi dai VIS possono essere classificati in due categorie:

- Rapporti di valutazione intermedi (ove necessario): documenti riportanti gli esiti di attività intermedie, destinati a confluire nei rapporti finali di cui sotto.
- Rapporti di valutazione finali: documenti emessi al termine dell'attività e riportanti i risultati conclusivi della medesima.

5.4.2 Tutti i rapporti di valutazione (finali e intermedi) devono riportare l'identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di valutazione, nonché la rispettiva firma o altra forma di certa autenticazione anche per via elettronica.

5.4.3 Nel caso di rapporti emessi direttamente presso la sede del cliente immediatamente a valle della valutazione, la bozza del rapporto può essere firmata unicamente dal valutatore, se qualificato ed esplicitamente autorizzato allo scopo con delega dall'Amministratore del VIS; in ogni caso tale rapporto dovrà essere riesaminato, presso la sede del VIS, dal Responsabile Tecnico ed emesso in versione definitiva come sopra con le dovute firme. La bozza precedente del rapporto di valutazione dovrà quindi essere allegata all'emissione definitiva del rapporto per consentire eventuali tracciabilità.

5.4.4 I rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell'attività di valutazione devono riportare la firma del valutatore/i (per competenza e redazione), del Responsabile Tecnico o suo Sostituto (per approvazione) e del Legale Rappresentante o suo delegato (per autorizzazione).

BOZZA

6 PROCESSO DI QUALIFICA

La qualifica e quindi l'iscrizione nel Registro su sito web dell'Agenzia (www.ansf.gov.it) sono concessi ai VIS che effettuano attività di valutazione a fronte delle norme nazionali di sicurezza con riguardo ai sottosistemi e/o settori indicati nell'allegato A alle presenti Linee Guida.

L'Agenzia può eventualmente definire specifiche attività di qualifica per ogni singolo settore o sottosistema.

La qualifica per le attività di valutazione viene rilasciata per singolo settore o sottosistema e, ove presente, per attività specifiche di settore o sottosistema, rispetto al quale il VIS ha dimostrato di possedere i requisiti di cui al capitolo 4.

6.1 GENERALITA'

6.1.1 Il VIS può indicare, a sua scelta, eventuali limitazioni all'oggetto della qualifica nell'ambito del settore e/o sottosistema richiesto con riferimento all'elenco allegato XI del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191. Limitazioni possono altresì essere imposte dall'Agenzia a seguito degli esiti dell'istruttoria. In assenza di tali limitazioni, la competenza si intende estesa a tutto il settore e/o sottosistema di qualifica richiesto con la seguente precisazione:

- la qualifica per il settore trasporto combinato può essere ottenuta e mantenuta solo dai VIS che hanno la qualifica per il sottosistema materiale rotabile.
- la qualifica per il settore Attestazione ECM veicoli diversi ai carri ferroviari può essere ottenuta e mantenuta solo dai VIS in possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida specifiche per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)- Revisione 01 del 16 ottobre 2015.

6.1.2 Il VIS si impegna a rispettare le condizioni di indipendenza, imparzialità e integrità di cui al punto 4. Nel caso di accertata violazione delle relative prescrizioni, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui al § 6.8.

6.1.3 Ai fini della richiesta di estensione della qualifica a ulteriori sottosistemi il VIS deve dimostrare di possedere personale di valutazione che abbia partecipato al rilascio di almeno un rapporto di ispezione per ogni settore e/o sottosistema richiesto.

6.1.4 La concessione, l'estensione e il rinnovo della qualifica – nonché l'accettazione della rinuncia e l'emanazione di provvedimenti di riduzione, sospensione e revoca della qualifica – sono soggetti a riesame e provvedimento da parte dell'Agenzia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Linee Guida e dai riferimenti applicabili.

6.1.5 La concessione della qualifica, il relativo mantenimento e l'estensione della medesima sono subordinati al versamento degli importi indicati dal Tariffario dell'Agenzia, vedi 6.11.

6.1.6 Il Registro dei VIS riconosciuti è aggiornato periodicamente e reso disponibile al pubblico, sul sito web dell'Agenzia www.ansf.gov.it/Organismi .

6.1.7 I rilevi riscontrati dall'Agenzia nel corso delle verifiche ispettive condotte sul VIS e formalizzati nei relativi rapporti di verifica. sono suddivisi in:

- Non conformità;
- Osservazioni;
- Commenti.

Non conformità: mancato soddisfacimento, da parte del VIS, di un requisito stabilito dai riferimenti normativi applicabili, o dalle presenti linea guida e ad ogni altra pertinente disposizione dell'Agenzia.

La condizione di non soddisfacimento di un requisito può essere dovuta a:

a) Mancata o insufficiente presa in considerazione del requisito medesimo e/o mancata o insufficiente definizione dei criteri e modalità adottati per il soddisfacimento del requisito stesso;

b) Mancata o insufficiente attuazione pratica di suddetti criteri e modalità, inizialmente (implementazione del requisito) e nel tempo (mantenimento del requisito);

BOZZA

c) Entrambe le cause di cui ai precedenti commi a) e b).

Il rilievo viene classificato come non conformità quando il mancato soddisfacimento del corrispondente requisito, nelle forme sopra specificate, è tale da compromettere l'attendibilità/affidabilità dei risultati della valutazione, sia che vengano espressi in termini di conformità a requisiti chiaramente specificati, sia come "giudizio professionale" rispetto a requisiti generici. Il grado di compromissione (livello di rischio), comunque significativo ove trattisi di non conformità, può essere più o meno elevato. In funzione di tale gravità sono applicati i provvedimenti cautelativi e sanzionatori di cui al paragrafo 6.7.

Osservazione: L'osservazione nasce a fronte di un mancato soddisfacimento del requisito, pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato da parte del VIS e, come tale, necessitante di correzione, tale da non compromettere l'attendibilità o l'affidabilità dei risultati della valutazione, nei termini sopra evidenziati.

Commento: Il rilievo sollevato dall' Agenzia nei confronti del VIS viene classificato come commento quando non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni del VIS.

6.1.8 Tutte le non conformità e osservazioni formalizzate dall'Agenzia, in base ai criteri sopra enunciati, devono essere trattati e gestiti dal VIS che formulerà le necessarie azioni correttive, nei termini applicabili alle diverse fattispecie e approvati dall'Agenzia entro i termini temporali stabiliti.

6.1.9 Non è richiesto un immediato e formale riscontro ai rilevi formulati in veste di commenti. Tuttavia, il grado di recepimento delle indicazioni fornite dall'Agenzia viene verificato in occasione della prima ispezione utile. Nel caso in cui suddette indicazioni non risultino adeguatamente valutate, il "commento" viene trasformato in "osservazione" e si applicano le condizioni di cui sopra.

6.1.10 In presenza di non conformità, la qualifica o l'estensione non vengono concessi fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti, chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte dell' Agenzia.

6.1.11 Ove le non conformità vengano evidenziate nell'ambito dell'attività di sorveglianza, si applicano le modalità specificate nei pertinenti paragrafi delle presenti Linee Guida.

6.2 DOMANDA DI QUALIFICA E DI RINNOVO DELLA QUALIFICA

6.2.1 La domanda di qualifica o di rinnovo di qualifica di un VIS deve essere presentata all'Agenzia utilizzando l'apposito modulo (allegato FAC-SIMILE 1) in bollo e deve contenere le dichiarazioni e gli impegni previsti nelle presenti Linee Guida e corredata della documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti. Deve inoltre essere assolta l'imposta di bollo per il disposto finale rilasciato dall'Agenzia (Decreto di riconoscimento).

6.2.2 Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti completa, entro 30 giorni dalla data del protocollo di ricezione, l'Agenzia formalizza l'accettazione della stessa e avvia il processo di qualifica.

6.2.3 Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta o non chiara o se non sussistono, comunque, tutte le condizioni applicabili, l'Agenzia non accetta la domanda e, sempre entro il termine di 30 giorni di cui sopra, richiede per iscritto le necessarie integrazioni documentali.

6.2.4 Le integrazioni richieste devono essere fornite entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di integrazione di cui al punto precedente, pena la decadenza della domanda stessa.

6.2.5 A seguito dell'accettazione della domanda, viene avviato l'iter di qualifica o di rinnovo con la verifica approfondita dei contenuti della relativa documentazione. L'esame documentale di cui sopra viene effettuato entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di accettazione della domanda.

6.2.6 Ove, al fine di pervenire ad una situazione accettabile, si rendano necessari più di due adeguamenti successivi all'effettuazione dell'esame documentale iniziale, si applicano le prescrizioni di cui al successivo punto 6.2.7.

6.2.7 Qualora dall'esame della documentazione presentata, nonché a seguito di eventuali contatti diretti con il VIS richiedente, risulti evidente che il VIS non dispone di un sufficiente grado di preparazione o organizzazione, l'Agenzia

BOZZA

provvede a definire un periodo di tempo minimo che dovrà trascorrere prima che il richiedente possa presentare nuova domanda di qualifica, essendo la prima da considerarsi decaduta.

6.2.8 Ad avvenuto espletamento con esito positivo dell'esame documentale di cui sopra, l'Agenzia dispone l'effettuazione della Verifica Ispettiva (VI) presso la sede del VIS.

6.2.9 Al momento della VI di prima qualifica (o iniziale) presso la propria sede, il VIS deve aver completato almeno una verifica ispettiva interna di tutto il suo sistema di gestione e avere definito il relativo piano di azioni correttive, ove richiesto. Deve avere inoltre effettuato almeno un riesame del sistema ed avere pianificato le relative azioni correttive e preventive. Deve inoltre essere disponibile per le interviste tutto il personale valutatore di cui al Fac – Simile 4.

6.2.10 La VI è condotta da un gruppo di verifica ispettiva (GVI) la cui composizione è comunicata al VIS congiuntamente al piano di verifica con un anticipo di almeno 15 giorni.

6.2.11 La VI ha lo scopo di verificare che le modalità operative adottate dal VIS siano conformi alle prescrizioni della presente Linea Guida e di ogni altro riferimento normativo/legislativo generale e settoriale applicabile, nonché ai regolamenti stabiliti dal VIS stesso, così come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo (Manuale, Regolamenti, procedure, istruzioni, piani di controllo, qualifiche del personale, formazione ecc..).

6.2.12 Qualora, nel corso della verifica iniziale vengano riscontrate una o più non conformità, l'iter di qualifica viene sospeso fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti a chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte dell'Agenzia. I suddetti adempimenti vengono verificati dall' Agenzia tramite apposite verifiche supplementari.

6.2.13 Qualora, nel corso della verifica di sede per il rinnovo di qualifica vengano riscontrate una o più non conformità, l'iter procede tramite effettuazione di una o più Verifiche Ispettive in accompagnamento (VA), salvo che tale modalità di verifica non risulti, nella sostanza, applicabile (per esempio nel caso di ispezioni su progetti). Qualora, nel corso delle verifica in accompagnamento, vengano riscontrate una o più non conformità, l'iter di rinnovo di qualifica viene sospeso fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti a chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte dell'Agenzia. I suddetti adempimenti vengono verificati dall' Agenzia tramite apposite verifiche supplementari in sede.

6.2.14 Di norma viene effettuata almeno una VA per ciascun sottosistema e/o settore compreso nello scopo di qualifica, salvo applicazione di criteri di campionamento in funzione della loro numerosità, omogeneità ed in funzione di eventuali criticità rilevate.

6.2.15 Le VA hanno lo scopo di verificare l'efficacia delle procedure e delle istruzioni operative del VIS, con particolare riferimento alla messa in campo di valutatori provvisti delle necessarie esperienze e competenze.

6.2.16 Le VA consentono inoltre di valutare se il VIS stesso sia in grado di formulare un giudizio corretto e competente in ordine alla conformità dell'oggetto della valutazione ai requisiti specifici o generici applicabili.

6.2.17 Le VA sono eseguite da almeno un ispettore dell'Agenzia. Per quei sottosistemi di qualifica nei quali tra gli ispettori dell'Agenzia non esista la necessaria competenza, all'ispettore viene affiancato un esperto esterno qualificato sulla base delle procedure emesse dall'Agenzia stessa.

6.2.18 I nominativi degli ispettori e degli esperti designati per le attività di verifica vengono comunicati preventivamente al VIS, il quale ha facoltà di ricusarli, nei termini specificati nella comunicazione di notifica, motivandone per iscritto le ragioni.

6.2.19 Il VIS deve permettere l'accesso dei componenti del GVI dell'Agenzia alla sua sede e alla propria documentazione e deve prestare ad essi la massima cooperazione adottando i provvedimenti atti a consentire l'accesso agli stessi componenti del GVI presso i siti ove le attività di valutazione vengono svolte.

6.2.20 Il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia, non deve superare i 60 giorni dalla data del rilievo pena l'annullamento dell'iter di qualifica o sospensione della stessa in caso di inadempienza in accordo al successivo punto 6.7.

6.2.21 L'iter di qualifica o di rinnovo della stessa dovrà concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, fermo restando che il termine di cui sopra si intende interrotto in caso di richieste di integrazione o di trattamento dei rilievi notificati dall'Agenzia nel corso delle verifiche.

6.2.22 Verifiche supplementari in sede o in accompagnamento possono altresì essere disposte dall'Agenzia, a valle della concessione della qualifica, in presenza di un numero significativo di rilievi classificati come osservazioni.

6.2.23 Il riconoscimento è rilasciato dall'Agenzia per sottosistemi e, ove ricorra il caso, per attività specifiche di settore o sottosistema, rispetto ai quali il VIS ha dimostrato di possedere competenza ed esperienza.

6.2.24 Per gli aspetti connessi con la formalizzazione della concessione della qualifica, si veda il successivo § 6.4.

6.2.25 Entro 6 mesi dalla scadenza dei cinque anni di validità della qualifica, il VIS può inoltrare nuova istanza per il Rinnovo della qualifica che si svolge con un riesame completo della documentazione (a titolo oneroso per il VIS) e con l'esecuzione di una verifica presso la sede del VIS e/ o in accompagnamento.

6.2.26 L'esito delle verifiche di rinnovo viene analizzato dall'Agenzia, congiuntamente al riesame dell'andamento complessivo del VIS nel quinquennio di qualifica, comprensivo dei dati relativi all'attività di monitoraggio effettuata sul VIS stesso (eventuali reclami o segnalazioni dal mercato, ritorni di esperienza etc).

6.2.27 L'Agenzia predispone appositi documenti riepilogativi per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

6.2.28 A seguito della concessione del Rinnovo viene aggiornato il provvedimento di qualifica e viene aggiornato il registro dei VIS su sito dell'Agenzia.

6.3 DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA QUALIFICA

6.3.1 La domanda di estensione della qualifica di un VIS deve essere presentata all'Agenzia corredata della documentazione necessaria.

6.3.2 La domanda di estensione non può essere accolta in presenza di provvedimenti sanzionatori di "blocco delle estensioni" di cui al punto 6.7.

6.3.3 L'iter di richiesta d'estensione della qualifica segue le stesse cadenze temporali e la medesima prassi della richiesta di qualifica iniziale (vedi § 6.2).

6.3.4 Qualora, nel corso delle verifiche ispettive condotte a fini di estensione, vengano, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, riscontrate situazioni di inadeguatezza, non afferenti direttamente all'oggetto dell'estensione, ma comunque relative ad un settore o sottosistema coperto da qualifica, si applicano le modalità di intervento proprie delle attività di sorveglianza di cui al successivo § 6.6.

6.4 RIDUZIONE PROCEDURALE DELL'OGGETTO DELLA QUALIFICA

6.4.1 La riduzione della qualifica (restrizione dell'oggetto della medesima) può essere disposta dall'Agenzia, a fronte di specifica richiesta del VIS o su iniziativa dell'Agenzia medesima, nel caso in cui il VIS non abbia effettuato attività di valutazione per più di tre anni, relativamente ad un determinato sottosistema o settore.

6.4.2 A seguito della riduzione viene emanato un nuovo provvedimento ed è aggiornato il Registro dei VIS riconosciuti.

6.4.3 Un VIS riconosciuto può rinunciare alla qualifica in qualunque momento e per qualsivoglia motivazione (es. non accettazione di variazioni del tariffario, di modifiche intervenute nelle prescrizioni regolanti l'attività di qualifica, ecc..).

6.4.4 La vigenza della qualifica e gli obblighi correlati cessano a decorrere dai 60 giorni successivi alla comunicazione di rinuncia, termine entro il quale il VIS deve adempiere alle obbligazioni connesse con la salvaguardia degli eventuali diritti e interessi dei propri Committenti.

6.5 CONCESSIONE DELLA QUALIFICA

6.5.1 La concessione della qualifica viene formalizzata all'Organismo richiedente:

- con l'emissione da parte dell'Agenzia del provvedimento di qualifica in cui è specificato lo scopo della qualifica;

BOZZA

- con l'iscrizione del VIS nel "Registro dei VIS qualificati" **su** sito web dell'Agenzia **www.ansf.gov.it**

La qualifica ha validità massima di cinque anni ed è soggetta a verifica periodica almeno annuale da parte dell'Agenzia. Nel provvedimento sono richiamate tutte le disposizioni regolanti la concessione e l'uso della qualifica. Un nuovo provvedimento di qualifica è emesso in occasione della concessione del rinnovo della qualifica nonché a seguito di una modifica alle norme nazionali regolanti lo schema di qualifica stesso.

6.5.2 Il VIS qualificato a seguito di provvedimento dell'Agenzia è obbligato a mantenere la propria struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conforme ai requisiti stabiliti nella presente linea guida, nelle norme e nei riferimenti normativi generali e settoriali applicabili.

6.5.3 Il VIS si impegna a mantenere la piena collaborazione con l'Agenzia, a pagare i diritti annui di concessione della qualifica previsti nel Tariffario ed a permettere le verifiche ispettive da parte dei GVI dell' Agenzia presso la propria sede e presso i luoghi ove si svolgono le attività ispettive.

6.5.4 In caso di mancata concessione della qualifica, l'Agenzia comunica al VIS richiedente, entro 15 giorni dalla data del provvedimento, le relative motivazioni e le eventuali condizioni per la prosecuzione o la ripresa dell'iter di qualifica.

6.5.5 A fronte della concessione dell'estensione della qualifica, l'Agenzia emette un nuovo provvedimento con il nuovo scopo di qualifica.

6.6 SORVEGLIANZA DELL'AGENZIA SULL'ATTIVITA' DEL VIS

6.6.1 Nel periodo di validità della qualifica, l'Agenzia svolge, sul VIS qualificato una attività di sorveglianza, sia tramite verifiche programmate, sia mediante verifiche straordinarie, onde accertare il continuo rispetto delle prescrizioni delle presenti Linee Guida, delle norme e guide internazionali e di ogni altro riferimento normativo applicabile.

6.6.2 Ai fini delle suddette verifiche, tutte le sedi del VIS, come pure quelle dei laboratori eventualmente utilizzati nell'ambito dei sottosistemi coperti da qualifica, devono essere aperte ai gruppo di verifica ispettiva dell'Agenzia.

6.6.3 Il VIS deve tempestivamente comunicare all'Agenzia gli aggiornamenti apportati alla sua organizzazione ed alla sua documentazione, rispetto alle informazioni e dati forniti con la domanda iniziale di qualifica (e successive domande di estensione) che comportino il venir meno del possesso dei requisiti di cui al capitolo 4 o mutamenti significativi nelle risorse e nei procedimenti utilizzati per l'attività di valutazione.

6.6.4 Per quanto attiene alle verifiche programmate la prima attività di sorveglianza consiste in almeno una verifica presso la sede del VIS effettuata dopo sei mesi dall'ultima verifica ispettiva eseguita nel corso dell'iter di qualifica.

6.6.5 Le successive verifiche sono effettuate ad intervalli annuali a decorrere dalla data della prima verifica di sorveglianza e comprendono verifiche ispettive, sia in sede, sia in accompagnamento.

6.6.6 Queste ultime vengono pianificate in modo da permettere un'adeguata copertura dell'intero scopo di qualifica, nell'arco dei cinque anni di durata della qualifica stessa.

6.6.7 Le caratteristiche delle attività di sorveglianza (estensione e durata delle verifiche in sede, numero ed estensione delle VA) sono stabilite in funzione del volume e della complessità delle attività ispettive sviluppate dal VIS.

6.6.8 La sorveglianza nei confronti dei VIS include interviste dirette agli ispettori, programmate in modo tale da coprire l'intero scopo di qualifica nonché l'esame di progetti e commesse selezionati a campione durante lo svolgimento della verifica.

6.6.9 A partire dal programma annuale di cui sopra, l'attività di sorveglianza (verifiche in sede e in accompagnamento) può essere intensificata in funzione del comportamento qualitativo del VIS.

6.6.10 In particolare, verifiche supplementari, anche in forma di VA, possono essere disposte dall'Agenzia, posteriormente alla concessione della qualifica/estensione, a seguito dell'identificazione di situazioni inadeguate, sia direttamente da parte dell' Agenzia, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti all' Agenzia. Tali esigenze vengono segnalate tempestivamente al VIS coinvolto, invitandolo innanzi tutto a provvedere, sia al trattamento dei rilievi, sia all'eliminazione delle corrispondenti cause e preannunciando, se del caso, l'effettuazione di una verifica ispettiva specifica.

6.6.11 Alle verifiche supplementari, si applica un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi, entro i quali il VIS è tenuto, se del caso, ad esercitare tempestivamente il diritto di ricusazione di cui al punto 6.2.18.

6.6.12 Gli esiti delle attività di sorveglianza vengono analizzati dall'Agenzia e successivamente comunicati al VIS.

6.6.13 A seguito delle risultanze delle valutazioni di sorveglianza, si procede come segue:

a) nel caso di assenza di non conformità: viene confermato il mantenimento della qualifica tramite semplici registrazioni di conferma degli esiti, con relative richieste di trattamenti e azioni correttive per le eventuali osservazioni.

b) in presenza di una o più non conformità tali da non compromettere in modo grave l'operato del VIS l'Agenzia assume i provvedimenti minori (vedi punto 6.7.1).

c) nel caso in cui venga riscontrata una situazione particolarmente critica, tali da compromettere in modo grave l'operato del VIS nonché in presenza comportamenti professionalmente scorretti, l'Agenzia assume i provvedimenti maggiori di punti 6.7.2 e 6.7.3).

6.6.14 Nel caso b) del punto precedente, i trattamenti e le azioni correttive richiesti devono essere attuati entro i termini stabiliti dall'Agenzia.

6.6.15 Nel caso di riduzione o sospensione della qualifica (c) i suddetti adempimenti devono essere espletati entro i tempi specificati al § 6.7.

6.7 PROVVEDIMENTI DI RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA

6.7.1 Qualora gli esiti di verifiche ispettive in sede e in accompagnamento, condotte nell'ambito delle attività di sorveglianza o di procedimenti di estensione dello scopo di qualifica, forniscano chiare evidenze di situazioni tali da compromettere l'affidabilità e attendibilità dei risultati delle valutazioni effettuate dal VIS, l'Agenzia assume in base alla gravità i conseguenti

Provvedimenti minori:

- Sospensione delle pratiche di estensione della qualifica riferite ad altri Sottosistemi o Settori anche se in corso, fino alla risoluzione delle non conformità rilevate dall'Agenzia;
- Obbligo di ritiro di rapporti di valutazione rilasciati in condizioni non conformi.

Se dalle verifiche emergono situazioni di particolare gravità sul possesso dei requisiti di cui al capitolo 4, sul piano tecnico, o sul piano deontologico, vengono disposti dall'Agenzia, in funzione della gravità della situazione, i seguenti **provvedimenti maggiori:**

- Riduzione (temporanea o permanente) della qualifica per uno o più sottosistemi e/o settori.
- Sospensione della qualifica per tutti i sottosistemi e settori di qualifica per un periodo determinato.
- Revoca della qualifica.

6.7.2 Fra le suddette condizioni di particolare gravità, rientrano la mancata rimozione delle cause che hanno condotto all'adozione di provvedimenti ed il mancato adempimento degli obblighi correlati, nonché i casi in cui il VIS non consenta all' Agenzia di effettuare le verifiche ispettive, secondo quanto previsto dalle presenti Linee Guida.

6.7.3 I provvedimenti suddetti vengono comunicati ufficialmente al VIS e parallelamente viene intensificata l'attività di Sorveglianza da parte dell'Agenzia, anche con esecuzione di verifiche ispettive supplementari a carico dello stesso VIS, per accertare l'effettiva implementazione dei trattamenti e le azioni correttive richieste entro limiti temporali definiti, in relazione a quel determinato sottosistema e/o settore di qualifica.

6.7.4 La durata minima dei provvedimenti di riduzione temporanea e sospensione della qualifica è stabilita dall'Agenzia (nel rispetto dei vincoli di cui al seguito) contestualmente all'emanazione del provvedimento stesso.

6.7.5 I provvedimenti di riduzione temporanea e sospensione vengono revocati quando il VIS ha dimostrato di avere rimosso le cause alla base dell'adozione dei medesimi.

BOZZA

6.7.6 Ciascun provvedimento di riduzione temporanea della qualifica può avere una durata massima di 90 giorni. Trascorso tale termine, in assenza di azioni atte al ripristino della conformità, la riduzione diventa permanente (revoca parziale di qualifica). Il VIS non può presentare domanda di qualifica (domanda di estensione) prima di sei mesi.

6.7.7 Analogamente ciascun provvedimento di sospensione può avere una durata massima di 180 giorni. Trascorso tale termine come sopra, la sospensione viene automaticamente trasformata in revoca della qualifica.

6.7.8 Qualora il VIS riscontri autonomamente di trovarsi, per vari motivi, in condizioni di non conformità rispetto alle norme ed alle regole di riferimento per la qualifica, può richiedere all'Agenzia l'auto sospensione della qualifica per un periodo congruente con i tempi necessari al ripristino della piena conformità e comunque non superiore a dodici mesi, alla scadenza dei quali l'auto-sospensione viene trasformata in revoca. Le motivazioni e la durata connesse con la richiesta di auto sospensione, vengono valutate dall'Agenzia che può modificare e/o integrare le condizioni e i tempi previsti per il ripristino della conformità, disponendo in ogni caso gli accertamenti necessari alla verifica della piena conformità, al termine del periodo di auto sospensione.

6.7.9 Dell'auto-sospensione della qualifica viene tempestivamente informata l'Agenzia.

6.7.10 Nel periodo di vigenza della riduzione e sospensione, il VIS non deve emettere nuovi rapporti di valutazione sotto qualifica dell'Agenzia.

6.7.11 La sospensione della qualifica può essere disposta d'ufficio dall'Agenzia anche nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia venga ritardato di oltre 60 giorni rispetto alla data prevista dal Tariffario, nonostante il sollecito inviato dall'Agenzia. Sono fatti salvi eventuali accordi di dilazione dei pagamenti.

6.7.12 I provvedimenti di riduzione e sospensione vengono evidenziati nel Registro dei VIS riconosciuti e in altre eventuali sedi applicabili.

6.7.13 La qualifica viene revocata in caso di:

- mancanza di rimozione delle cause che hanno condotto al provvedimento di sospensione, entro i termini previsti;
- comportamenti illeciti dolosi o gravemente scorretti in termini di etica professionale;
- venir meno dei requisiti di cui al capitolo 4;
- mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all' Agenzia, trascorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione;
- uso della qualifica tale da portare grave nocumento e discredito all'Agenzia e/o, in generale, al sistema nazionale di valutazione della conformità.
- La qualifica decade altresì in caso di cessazione dell'attività del VIS, a seguito di chiusura o fallimento e nel caso di rinuncia da parte del VIS stesso.

6.7.14 A seguito di revoca o di decadenza della qualifica, il VIS deve immediatamente cessare di emettere Rapporti di Valutazione con riferimento alla qualifica dell'Agenzia.

6.7.15 Il nominativo del VIS viene cancellato dal Registro dei VIS qualificati e da ogni altra sede applicabile.

6.7.16 In caso di revoca della qualifica il VIS non può presentare una nuova domanda di qualifica prima di dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6.7.17 I provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti punti 6.7.1 e 6.7.2 vengono revocati non prima della scadenza stabilita (se applicabile) e solo quando il VIS ha dimostrato di aver rimosso le cause alla base delle non conformità che ne hanno determinato l'adozione.

BOZZA

6.8 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA QUALIFICA

6.8.1 Nei casi di variazioni significative della composizione societaria del VIS, l'Agenzia si riserva di procedere a tutte le valutazioni necessarie per verificare la permanenza delle condizioni richieste per la qualifica, incluso l'esame dei documenti statutari e ogni altro documento applicabile.

6.8.2 La titolarità della qualifica può esser trasferita ad un nuovo soggetto giuridico, a seguito di modifica della ragione sociale del VIS o di cessione di ramo d'azienda ad altra Società o VIS, previa valutazione da parte dell'Agenzia, del mantenimento dei requisiti e delle condizioni richieste con riferimento a:

- Norme statutarie e regolamentari;
- Visura camerale estesa;
- Assetti organizzativi;
- Risorse umane (in termini quantitativi e di competenze);
- Ogni altra condizione applicabile.

6.9 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI QUALIFICA

6.9.1 Nel caso di variazione delle condizioni di qualifica (ad esempio modifica delle norme e delle prescrizioni in genere di riferimento per la qualifica), l'Agenzia né da comunicazione al VIS, il quale ha la facoltà di mantenere la qualifica adeguando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai nuovi riferimenti entro il termine indicato dall' Agenzia, o di rinunciare alla qualifica stessa.

6.9.2 Nel caso di mantenimento della qualifica, l'Agenzia ha la facoltà di disporre l'attuazione di apposite verifiche per accertare la corretta attuazione degli adeguamenti richiesti.

6.10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

6.10.1 I reclami in ordine alle attività operative dell'Agenzia (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc.) possono essere formalizzati per iscritto e inoltrati alla Direzione dell'Agenzia che provvede a fornire riscontro al reclamante entro un mese.

6.10.2 Il VIS può presentare reclamo verso i provvedimenti adottati dall'Agenzia, esponendo le ragioni del suo dissenso., entro 30 giorni dalla comunicazione degli stessi. Il Direttore dell'Agenzia assume motivate decisioni entro tre mesi dalla data di ricezione del reclamo.

6.10.3 Il reclamo non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del VIS fino ad eventuale diverso pronunciamento del Direttore dell'Agenzia.

6.10.4 Resta ferma la tutela giurisdizionale demandata agli Organi competenti. Per la soluzione di ogni eventuale controversia tra l'Agenzia e i VIS.

6.11 TARIFFARIO

6.11.1 Gli importi dovuti all'Agenzia per le attività di riconoscimento, sorveglianza rinnovo ed estensione della qualifica di VIS sono pubblicati sul sito internet dell' Agenzia (decreto n. 7/2011del 21 giugno 2011).

6.11.2 In tutte le domande di riconoscimento il richiedente allega contestualmente alla domanda i documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle relative tariffe.

6.11.3 In caso di variazione delle tariffe nel corso della procedura di riconoscimento, rinnovo o estensione, restano valide le tariffe vigenti alla data di ricevimento della richiesta.

BOZZA

7 COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA

7.1.1 Il VIS deve consentire all'Agenzia di:

- Scegliere il gruppo di verifica allestito dal VIS e/o l'oggetto in relazione al quale effettuare le verifiche ispettive in accompagnamento e/o i valutatori del VIS da intervistare. A tal fine il VIS deve trasmettere all'Agenzia gli aggiornamenti degli elenchi controllati dei propri valutatori, nonché l'elenco relativo alle proprie attività di valutazione e ogni altra informazione necessaria all'effettuazione delle verifiche da parte dell'Agenzia, in tempo utile per la relativa pianificazione;
- Far eventualmente eseguire (a carico del VIS), da Laboratori accreditati prove e controlli a campione su oggetti ispezionati;

7.1.2 Il VIS deve trasferire ai propri clienti, tramite adeguato documento contrattuale, gli obblighi ad essi applicabili, ivi compreso il riconoscimento del diritto degli ispettori dell'Agenzia di accedere alle sedi dei clienti medesimi (in accompagnamento al VIS), pena la sospensione dell'attività di valutazione in caso di inadempienza all'obbligo medesimo.

7.1.3 In occasione delle verifiche ispettive presso la sede del VIS, questi è tenuto ad organizzare un incontro tra gli ispettori dell'Agenzia ed un campione concordato dei propri valutatori, al fine di consentire all' Agenzia di condurre i necessari approfondimenti.

7.1.4 Ogni notizia, in qualsiasi modo afferente ai rapporti tra l'Agenzia e i VIS riconosciuti o qualificati, o ai rapporti tra i VIS e i rispettivi Committenti o agli oggetti di valutazione, deve essere mantenuta riservata, vale a dire non deve essere comunicata a terzi salvo che:

- la pubblicazione sia prevista dalle regole di qualifica o di valutazione;
- la comunicazione sia prevista ai sensi delle presenti Linee Guida o sia ritenuta necessaria dall' Agenzia per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità giudiziaria;
- la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al §6.7.

BOZZA

ALLEGATO A

ALLE LINEE GUIDA PER LA QUALIFICAZIONE DEI VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA (VIS)

A.1 ELENCO DEI SOTTOSISTEMI PER I QUALI RICHIEDERE LA QUALIFICA

Il sistema ferroviario nazionale convenzionale e ad alta velocità è suddiviso in sottosistemi corrispondenti a (cosi come definiti dall' allegato II della direttiva 2008/57/CE):

a) sottosistemi di natura strutturale:

infrastrutture;

energia;

controllo-comando e segnalamento a terra;

controllo-comando e segnalamento di bordo;

materiale rotabile,

b) sottosistemi di natura funzionale:

esercizio e gestione del traffico;

manutenzione.

A.2 ELENCO DEI SETTORI

A. **TRASPORTO COMBINATO**: Le Unità di Carico Intermodali (UCI) codificate in Italia utilizzabili nei treni merci interoperabili adottanti il sistema codificato europeo, i contenitori approvati in Italia utilizzabili nei treni merci interoperabili del sistema convenzionale europeo, i carri aventi caratteristiche difformi da quelle richieste dal sistema codificato europeo, ammessi a circolare con contrassegno di compatibilità e numero correttivo del carro, validi in Italia per attuare il sistema codificato.

B. **ATTESTZIONE ECM VEICOLI DIVERSI DAI CARRI**: Idoneità a svolgere attività di Organismo di Attestazione (OA) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM)di veicoli diversi da carri ferroviari merci sulla base di quanto previsto dal Reg (UE) n° 445/2011 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida ANSF Rev 1 del 16/10/2015

BOZZA

ALLEGATO B

DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI VIS

Presentazione istanza di qualifica

La documentazione per richiedere la qualifica di VIS è costituita dalla istanza per la qualifica (Fac – Simile n. 1), corredata dai seguenti allegati:

Dossier 1: contenente la documentazione relativa ai requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari;

Dossier 2: contenente la documentazione relativa ai requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità e onorabilità;

Dossier 3: contenente la documentazione relativa ai requisiti organizzativi, gestionali;

Dossier 4: contenente la documentazione relativa ai requisiti del personale delle strutture e attrezzature e dei laboratori

Tutti i documenti allegati devono essere numerati progressivamente, siglati in ogni pagina, eventuali copie dovranno recare la dicitura "*copia conforme all'originale*", nei modi previsti *dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* o attraverso pubblico ufficiale, sottoscritti dal legale rappresentante dell'OR ed organizzati in 4vDossier. Ogni Dossier deve recare nel frontespizio un elenco dei documenti in esso contenuti e previsti dalla presente procedura, su carta intestata dell'Organismo Richiedente, con firma in originale del legale rappresentante.

L'OR deve presentare istanza di qualifica, con la prescritta documentazione su carta intestata con marca da bollo ai sessi dell'art 3 DPR 462/1972 e s.m.i., all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – Piazzale della Stazione n. 45 – cap 50123 FIRENZE.

L'istanza deve essere prodotta, in doppia copia, in forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante *protempore, dovrà anche essere fornita una copia della stessa e di tutta la documentazione allegata in formato pdf*-A

Al fine di assicurare la veridicità di quanto dichiarato, tutte le dichiarazioni contenute nei suddetti Dossier, dovranno riportare la formula: *"consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".*

L'Agenzia si riserva ampia e completa facoltà di poter chiedere, nel corso del processo istruttorio, ogni altro documento ritenuto necessario ed utile ai fini dell'eventuale rilascio della notifica.

La domanda di qualifica, in conformità a quanto previsto dalle presenti Linee Guida deve essere pertanto corredata dalla documentazione di seguito elencata:

Dossier 1: requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari

- Copia fotostatica di un documento del sottoscrittore dell'istanza (ai sensi dell'art 38 D.P.R. 445/2000);
- quietanza di pagamento delle tariffe per l'espletamento dell'istruttoria per la qualifica di VIS;
- copia della polizza di assicurazione di responsabilità professionale per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica contenente la dicitura "ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida di VIS";
- copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica contenente la dicitura "ai sensi del punto 4.2.3 delle Linee Guida di VIS";
- copie conformi all'originale di eventuali certificati di accreditamento emessi dall'Ente Nazionale di Accreditamento ACCREDIA;
- indicazioni riguardanti eventuali attività delegate a VIS terzi, fermo restando l'assunzione di responsabilità da parte del VIS affidatario. Qualora l'Organismo Richiedente intenda avvalersi di tale facoltà dovrà indicare, specificatamente le parti di attività che si intende delegare;

- visura camerale completa di annotazione antimafia e comprensiva del certificato di vigenza della società;
- atto costitutivo e Statuto;
- idonea referenza bancaria di data non anteriore a tre mesi a quella relativa alla presentazione dell'istanza, dalla quale risulti che il richiedente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
- bilanci consuntivi degli ultimi 3 anni per le società già costituite e avviate (c.d. documentazione che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività per cui è concessa la qualifica);
- bilancio preventivo dell'anno in corso;
- dettagliato business plan, per le società neo-costituite o costituite nell'anno precedente alla domanda di qualifica, contenente le indicazioni di cui al Fac-simile n. 4;
- estratto del libro dei soci dal quale risulta la composizione societaria con la relativa ripartizione delle quote sociali;
- eventuale estratto dei verbali di assemblea e/o dichiarazione attestante il conferimento dei soci (per le società di capitali).

Dossier 2: requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità e onorabilità

- Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza dell'OR (cfr. Fac-simile n. 2);
- dichiarazioni di assenza da parte del personale dipendente o di collaboratori/consulenti dell'Organismo richiedente di potenziali conflitti di interesse;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità (Fac - simile n. 3).

Dossier 3: requisiti organizzativi e gestionali

- Indicazioni concernenti il personale impiegato dall'OR (Numero totale dipendenti, Numero degli eventuali collaboratori esterni, Ripartizione in base ai diversi ruoli, etc...);
- Manuale della Qualità redatto in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17065 e/o UNI EN ISO/IEC 17020 e successive modificazioni o integrazioni completo delle procedure da porre in essere e pertinente il tipo di attività per cui si chiede di essere qualificati (ai sensi dell'Allegato A delle Linee Guida) in particolare, il Manuale della Qualità dovrà contenere almeno:
- Indicazione dell'ultima revisione a cui è stato sottoposto il Manuale stesso;
- esposizione della politica per la qualità;
- descrizione dello stato giuridico dell'OR e del relativo assetto societario;
- organigramma dell'OR compreso il Consiglio Direttivo o di Amministrazione e/o altri documenti atti ad illustrare i rapporti gerarchici, le responsabilità, le funzioni degli Organi Direttivi, dei responsabili delle valutazioni, dei funzionari a cui spettano le decisioni relative alle verifiche/valutazioni;
- nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del Responsabile Tecnico e del personale preposto alle attività per la quale è richiesta la qualifica e del personale avente incarichi direttivi;
- elenco di tutte le normative di riferimento;
- riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attività svolta;
- descrizione del processo con il quale si intende operare per effettuare le verifiche/valutazioni per cui si richiede la qualifica (i.d. diagramma di flusso);
- procedure per selezione, assunzione, addestramento ed aggiornamento del personale preposto all'attività per la quale è richiesta la qualifica;

BOZZA

- attività operative e funzionali relative alla qualità, affinché ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
- richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di materiali di riferimento;
- procedure per gestire la non conformità o l'esito negativo delle verifiche ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;
- lista dei soggetti affidatari di attività strumentali e procedure per la loro sorveglianza;
- Azioni effettuate ail fine di garantire il segreto professionale nei riguardi delle informazioni acquisite durante le attività di valutazione e certificazione;
- procedura di gestione dei reclami;
- ulteriori elementi ritenuti utili ai fini della qualifica.

Dossier 4:requisiti del personale delle strutture ed attrezzature e dei laboratori

Elenco del personale tecnico (come da Fac – Simile n. 4 e 5) responsabile delle valutazioni ai fini della redazione dei relativi rapporti di valutazione, con l'indicazione per ciascun tecnico di:

- rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'OR;
- qualifiche;
- titoli di studio;
- Mansioni;
- Curricula redatti in formato europeo ed appositamente firmati in originale dagli interessati con dichiarazione della veridicità delle informazioni contenute e con dichiarazione liberatoria in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003. I curricula dovranno essere vistati dal legale rappresentante della società;
- Dichiarazione attestante un'esperienza professionale di cui al capitolo 4.6.2 4.6.3 e 4.6.4 per le diverse figure professionali;
- procedura utilizzata per valutare il livello minimo di competenze richiesto ai laboratori di prova, se non già previsto dal Manuale di Qualità;
- elenco dei laboratori di cui l'OR intende avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti;
- documenti attestanti la qualificazione e l'idoneità dei laboratori ai requisiti di competenza/conoscenza necessari per le verifiche della conformità dei sottosistemi e dei componenti e ai requisiti di cui alle norme UNI EN serie 17025, per le prove rientranti in settori diversi.
- Dichiarazione di rispondenza al Dlgs. 81/08 e ss.mm.ii. dei locali, delle strutture e delle attrezzature a disposizione.

BOZZA

(FAC – SIMILE n. 1)

ISTANZA DI QUALIFICA

BOLLO + bollo per risposta allegato

(l'imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale mediante corresponsione dell'importo dovuto unitamente al bonifico relativo ai diritti tariffari previsti per l'istanza presentata).

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Piazza della Stazione 45

50123 Firenze

Oggetto: **Istanza per il riconoscimento da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie quale Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS)**.

Lo/la scrivente <<.....*Ragione o Denominazione Sociale*.....>>, Partita IVA n. <<.....>>, con sede in <<.....*Città_o Località, CAP, Provincia, Paese*.....>> via <<.....>> n. <<.....>>, recapito telefonico <<.....>>, fax <<.....>>, sito web e/o indirizzo mail <<.....>>, costituito/a in data <<.....>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<..... *Nome Cognome*.....>, nato a <<.....*Città_o Località, CAP, Provincia, Paese*.....>> il <<.....*Data*.....>>, residente a <<.....*Città_o Località, CAP, Provincia, Paese*.....>> in via <<.....>>, n. <<.....>>

chiede di essere qualificato

quale Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) così come definito all'articolo 4 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162:

a tal fine dichiara:

- che il/i sottosistema/i specifico/i di competenza, fra quelli definiti dalle STI, è/sono il/i seguente/i:

BOZZA

Sistema Ferroviario Transeuropeo Convenzionale ed Alta Velocità – Allegato II		
SI	**NO**	**Sottosistemi strutturali**
		Infrastrutture
		Energia
		Controllo-Comando e Segnalamento di bordo
		Controllo-Comando e Segnalamento a terra
		Materiale rotabile
SI	**NO**	**Sottosistemi funzionali**
		Manutenzione
		Esercizio

- Che il/i settore/i specifico/i di competenza, fra quelli definiti dalle Linee guida, è/sono il/i seguente/i:

SI	NO	Settori:
		Trasporto Combinato
		Attestazione ECM veicoli diversi da carri (di cui alla LG ANSF rev. 1 del 16/10/2015)

- di essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida per la Qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS) e di impegnarsi a mantenere costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Agenzia stessa;

- di operare secondo i criteri previsti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e di impegnarsi a conseguire il relativo accreditamento, entro 12 mesi dal rilascio della qualifica di VIS da parte dell'Agenzia;

- di disporre di personale che abbia partecipato alla redazione di almeno un rapporto di valutazione per ogni sottosistema di cui è stata richiesta la qualifica

- di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, ai futuri controlli nonché all'attività di vigilanza sui VIS secondo le tariffe previste dal DECRETO ANSF n. 7 / 2011 del 21 Giugno 2011;

Ai fini del medesimo riconoscimento allega:

- in merito ai requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari, il **Dossier 1;**
- in merito ai requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità ed onorabilità, il **Dossier 2**;
- in merito ai requisiti organizzativi, gestionali, il **Dossier 3**;
- in merito ai requisiti del personale delle strutture ed attrezzature e dei laboratori, il **Dossier 4**.

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire comunicazione all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lì <<.....*Città*.....>>, <<.....*Data*.....>>

Il Legale Rappresentante

<<.....*Firma*.....>>

BOZZA

(FAC-SIMILE n. 2)

REQUISITI ONORABILITA'

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

il/la sottoscritto/a <<.....*Nome Cognome* .....>>,C.F.<<.....>> nato/a a <<..... *Città_o Località, Provincia* .....>> il <<.....*Data*.....>>, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria in <<.....Indirizzo, Città_o Località, CAP, Provincia, Paese.....>>, nella sua qualità di << .....*Carica*.....>> della <<.....*Ragione Sociale* .....>>,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ'

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) di non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero che per tali delitti è intervenuta sentenza di riabilitazione;
3) di non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
4) di non essere sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
5) che nei propri riguardi non sussiste alcuno dei divieti, decadenze o sospensioni previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
6) di non essere stato condannato in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti;

7) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Organismo sarà escluso dalla procedura per la qualifica di Verificatore indipendente di sicurezza (VIS), ovvero che la qualifica stessa sarà revocata;

8) dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

……, li …….

Firma

……

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B. La presente dichiarazione dovrà riportare su ogni pagina il timbro dell' Organismo e la sigla del soggetto firmatario, nonché essere sottoscritta nell'ultima pagina dello stesso soggetto firmatario.

BOZZA

(FAC-SIMILE n. 3)

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA

Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie
Piazza della Stazione 45
50123 Firenze

Oggetto: Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del <<.....*Ragione o Denominazione Sociale*.....>> (ai sensi del punto 1, Allegato VII del Dlgs. 163/2007)

Lo/la scrivente <<.....*Ragione o Denominazione Sociale*.....>>, con sede legale in <<.....*Indirizzo, Città_o Località, CAP, Provincia, Paese*.....>>, legalmente rappresentato, in qualità di <<.....*Carica*.....>> dal Sig. <<.....*Nome Cognome*.....>>, nato a <<.....*Città_o Località, Provincia*.....>> il <<.....*Data*.....>>,

Dichiara:

che l'Organismo, dal suo Direttore al personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica, non sono coinvolti né direttamente e né indirettamente in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio in relazione alle loro attività di ispezione. Il Direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono quindi intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei sottosistemi o dei componenti di interoperabilità né nell'esercizio,

Dichiara inoltre che:

per salvaguardare il requisito dell'indipendenza, gli Organi Amministrativi non esercitano alcuna influenza sull'attività di prova, verifica e valutazione svolta.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lì <<.....*Città*.....>>, <<.....*Data*.....>>

Il Legale Rappresentante

<<.....*Firma*.....>>

(FAC – SIMILE n. 4)
ELENCO E REQUISITI DEL PERSONALE

SOTTOSISTEMA STRUTTURALE	PERSONALE	
	COORDINATORE	VALUTATORE
Infrastruttura	1.	1.
	2.	2.
	….	….
Energia	1.	1.
	2.	2.
	….	….
Controllo Comando e Segnalamento a terra	1.	1.
	2.	2.
	….	….
Controllo Comando e Segnalamento di bordo	1.	1.
	2.	2.
	….	….
Materiale Rotabile	1.	1.
	2.	2.
	….	….

SOTTOSISTEMA FUNZIONALE	PERSONALE	
	COORDINATORE	VALUTATORE
Manutenzione	1.	1.
	2.	2.
	….	….
Esercizio e Gestione del Traffico	1.	1.
	2.	2.
	….	….

SETTORE	PERSONALE	
	COORDINATORE	VALUTATORE
Trasporto combinato	1.	1.
	2.	2.

BOZZA

	….	….
OA ECM veicoli diversi dai carri (di cui alle LG ANSF rev. 1 del 16/10/2015)	1.	1.
	2.	2.
	….	….

BOZZA

(FAC – SIMILE n. 5)

ELENCO e REQUISITI PERSONALE

Elenco Personale								
N° progressivo	Nome e Cognome	Rapp. di lavoro (Dipen./Collab.)	Titolo di studio	Data inizio rapporto	Anni di esperienza nel settore ferroviario	Posizione lavorativa/ Mansione	Ambito/i competenza (sottosistema)	Note

BOZZA